

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-2417 del 06/05/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione della voltura e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Ditta AUTOSICURA SRL stabilimento sito in via TITO SPERI n. 63, comune di MODENA (ex ELLEZETA SRL). Rif. SUAP n. 11927/2026/2 Prat. Sinadoc n. 3731/2026
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2550 del 06/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno sei MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione della voltura e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Ditta AUTOSICURA SRL stabilimento sito in via TITO SPERI n. 63, comune di MODENA (ex ELLEZETA SRL).

Rif. SUAP n. 11927/2026/2

Prat. Sinadoc n. 3731/2026

LA DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la ditta **AUTOSICURA SRL** (P.IVA 08414730963), con sede legale in Piazza della Repubblica n. 9, Milano, ha presentato in data 09/01/2026 al SUAP del Comune di Modena (protocollo SUAP n. 11927 del 12/01/2026) la domanda di voltura dell'AUA per l'impianto sito in via **TITO SPERI n. 63**, comune di **MODENA**; il SUAP ha trasmesso la domanda al SAE di ARPAE Modena che l'ha assunta agli atti con protocollo n. 6003 del 14/01/2026;
- con protocollo n. 48183 del 16/03/2026 è stata acquisita agli atti di ARPAE Modena documentazione a completamento (tramite Suap) richiesta da ARPAE con prot. 24039 del 06/02/2026;

DATO ATTO che con riguardo all'impianto di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore la determinazione n. 210 del 16/01/2019 integrata con determinazione n. 252 del 18/01/2019 emessa dal SAC (ora SAE) di ARPAE Modena per la ditta **ELLEZETA SRL** (P.IVA 01361100363) per l'attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006;
 - comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge 447/1995;
- modificata con modifica non sostanziale - presa d'atto prot. Arpae n. 189381 del 21/10/2024;

RICHIAMATO inoltre l'avvio di procedimento di ARPAE SAC di Modena (prot. 198433 del 07/11/2025 per modifica d'ufficio dell'AUA a seguito di verbale di sopralluogo del Presidio Territoriale di ARPAE Modena;

VISTO che, nell'ambito dei lavori istruttori sono stati acquisiti:

- l'esplicito assenso alla voltura alla ditta AUTOSICURA SRL espresso dalla ditta ELLEZETA SRL;
- la dichiarazione della ditta AUTOSICURA SRL di essere a conoscenza dell'attuale situazione legittimata ed in corso di legittimazione in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito in via Tito Speri n. 63, Modena (MO), ovvero:
 - "Det. n. 210 del 16/01/2019;
 - *integrata con Det. n. 252 del 18/01/2019;*
 - *modificata con modifica non sostanziale accolta da ARPAE con prot. n. 189381 del 21/10/2024*
 - *oggetto di procedimento avviato da ARPAE SAC (prot. n. 198433 del 07/11/2025) per modifica d'ufficio dell'AUA, a seguito di verbale di sopralluogo di ARPAE ST, procedimento non ancora concluso*";
- copia dell'atto per "Cessione di ramo di azienda" a favore della ditta AUTOSICURA SRL;

DATO ATTO INOLTRE che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

CONSIDERATO che la voltura dell'AUA ai sensi del DPR 59/2013, confluisce in un Atto di competenza del SUAP del Comune di Modena, al quale sono pertanto demandate, per competenza, le verifiche in materia di documentazione antimafia;

VISTI:

- la vigente Legge 07/08/1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lgs 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs 06/09/2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010, n. 136";
- il DPR 13/03/2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/04/2012, n. 35";

CONSIDERATO che la documentazione presente agli atti dei competenti uffici del SAE di ARPAE Modena consente l'espletamento dell'istruttoria finalizzata alla voltura con aggiornamento dell'autorizzazione per ricomprendervi la modifica non sostanziale di cui alla presa d'atto prot. Arpae n. 189381 del 21/10/2024 e la modifica d'ufficio di cui al procedimento avviato con prot. Arpae n. 198433 del 07/11/2025;

RITENUTO che sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si possa procedere al rilascio della voltura, con gli aggiornamenti di cui sopra, dell'autorizzazione vigente di cui alla determinazione n. 210 del 16/01/2019, integrata con determinazione n. 252 del 18/01/2019;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;

DETERMINA

per le ragioni in premessa e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate:

1. di **ADOTTARE** la voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determinazione n. 210 del 16/01/2019, integrata con determinazione n. 252 del 18/01/2019, emessa da ARPAE Modena per l'impianto di **via TITO SPERI n. 63, comune di MODENA**, a favore del legale rappresentante pro tempore della ditta **AUTOSICURA SRL** (P.IVA 08414730963);
2. di **AGGIORNARE** l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determinazione n. 210 del 16/01/2019, integrata con determinazione n. 252 del 18/01/2019, emessa da ARPAE Modena per l'impianto di **via TITO SPERI n. 63, comune di MODENA**, con il recepimento della modifica non sostanziale accolta da ARPAE con prot. n. 189381 del 21/10/2024 e con la conclusione della modifica d'ufficio avviata da ARPAE SAC con prot. n. 198433 del 07/11/2025;
3. di **RAMMENTARE** che il presente atto deve confluire nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Modena (ex articolo 2, comma 1, lettera b del DPR 59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (Legge 241/1990, articolo 21-quater) per l'impresa istante decorre dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
4. di **DARE ATTO**, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA definiti con determinazione DET-AMB-2019-210 del 16/01/2019 con **validità fino al 16/01/2034**, rilasciata dal SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;
5. DI **DARE ATTO** che il presente provvedimento costituisce conclusione del procedimento di modifica d'ufficio avviato con prot. n.198433 del 07/11/2025;

6. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente atto si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
7. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012, n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
8. di RENDERE NOTO che:
 - ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003, con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE Responsabile dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **AUTOSICURA SRL**, presso lo stabilimento sito in **via TITO SPERI n. 63 a MODENA**, svolge l'attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, viste:

- l'AUA Det. n. 210 del 16/01/2019, integrata con Det. n. 252 del 18/01/2019 intestata a **ELLEZETA SRL**;
 - modificata con modifica non sostanziale accolta da ARPAE con prot. n. 189381 del 21/10/2024;
 - oggetto di procedimento avviato da ARPAE SAC (prot. n. 198433 del 07/11/2025) per modifica d'ufficio dell'AUA, a seguito di verbale di sopralluogo del Presidio Territoriale di ARPAE Modena;
- la documentazione allegata alla domanda di voltura di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae Modena il 16/03/2026,

risulta:

- la continuazione delle emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione: **E1**
- la modifica dei punti di emissione **E2 (modifica d'ufficio)**, **E3 (modifica comunicata con MNS)**

e il seguente consumo di materie prime:

- diluente	650 kg/anno
- tinta all'acqua	154 kg/anno
- tinta a solvente	18 kg/anno
- fondo	55 kg/anno
- trasparente	154 kg/anno
- catalizzatore	48 kg/anno
- antiruggine	50 kg/anno

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATE:

- l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena a favore della ditta ELLEZETA SRL con determinazione n. 210 del 16/01/2019 integrata con determinazione n. 252 del 18/01/2019;
- la modifica non sostanziale di cui alla presa d'atto prot. Arpae n. 189381 del 21/10/2024, con la quale la ditta ha comunicato l'intenzione di realizzare un impianto di depurazione per le emissioni in ottemperanza a prescrizione dell'AUA;
- l'avvio di procedimento di Arpae SAC di Modena (prot. 198433 del 07/11/2025) per modifica d'ufficio dell'AUA a seguito di verbale di sopralluogo di Arpae ST, in particolare per l'introduzione, anche per l'emissione E2, della ricerca dei COV(C-tot) con pari valore al limite autorizzato per l'emissione E1; di conseguenza l'emissione E2 dovrà essere contabilizzata anche per la valutazione annuale del Piano di Gestione dei Solventi.

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di voltura di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae Modena il 16/03/2026, tra cui la dichiarazione della ditta AUTOSICURA SRL di essere a conoscenza dell'attuale situazione legittimata ed in corso di legittimazione in materia di Autorizzazione Unica

Ambientale (AUA), come riportato in determina;

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante precedente iter autorizzatorio:

- Il Comune di Modena con prot. n. 167913 del 26/10/2018, ha espresso parere favorevole, in relazione agli aspetti urbanistici;
- ARPAE Modena – Distretto Area Centro-Modena, con nota prot. n. 23815 del 16/11/2018, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- l'Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, Sede di Modena, ha espresso parere igienico sanitario favorevole con prescrizioni, prot. 954/19 del 07/01/2019;

SI RITIENE POSSIBILE VOLTURARE L'AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA e AGGIORNARLA con le MODIFICHE sopra richiamate e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle schematizzate nella tabella sotto riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Capacità Nominale	3,76 kgCOV/giorno
Consumo massimo teorico di solvente	1,015 tCOV/anno
Emissione totale teorica annua	≤1,015 tCOV anno
Emissione diffusa teorica annua	≤0,254 tCOV anno

Valore limite di emissione diffusa: 25% di input di solvente

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E1	CABINA FORNO DI VERNICIATURA	22.000	7,5	5,5	Polveri totali	3	Filtro a pannelli a pavimento	annuali
					COV (come C-org totale)	50		
E2	CARTEGGIATURA – PREPARAZIONE ALLA VERNICIATURA	22.000	7,5	2	Polveri totali	10	Filtro a pannelli a parete	annuali
					COV (come C-org totale)	50		
E3	TINTOMETRO	1.400	7,5	3	COV (come C-org totale)	50	Adsorbimento a carboni attivi	annuali

2. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
3. Entro il 31 marzo di ogni anno la Ditta è tenuta a presentare ad ARPAE Modena la Dichiarazione Annuale di Conformità ai valori limite di emissione relativamente all'esercizio dell'anno precedente secondo il "Modello DICH.COV" Allegato, riferita ai punti di emissione E1, E2, E3.
4. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**
A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT –

vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

5. **Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

6. **Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

7. **Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento**

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

- Per Filtri a tessuto, maniche, tasche, cartucce o pannelli:

Misuratore istantaneo di pressione differenziale.

8. **Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite**

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

9. **Progettazione del punto di misura e campionamento**

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo

scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

10. **Accessibilità dei punti di prelievo**

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antiscivolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

11. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di

confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

12. **Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Pratica Sinadoc 3731/2026

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
 Comune di Modena


PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **AUTOSICURA SRL**, presso lo stabilimento sito in **via TITO SPERI n. 63 a MODENA**, svolge l'attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli.

Vista l'istanza di voltura dell'AUA;

Vista la valutazione previsionale d'impatto acustico allegata alla precedente istanza di AUA presentata dalla ditta ELLEZETA SRL, si ha la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero
 - S1 Impianti di espulsione aria e compressore**, che comprendono
 - E1 – Forno cabina di verniciatura: camino di espulsione emissioni e impianto di abbattimento
 - E2 – Carteggiatura: camino di espulsione emissioni e impianto di abbattimento
 - E3 – Tintometro e impianto lava aerografi: camino di espulsione emissioni
 - Compressore a vite silenziato (posto all'esterno sotto una tettoia sul lato nord)
 - Caldaia cabinata con lamiera preverniciata coibentata (posto all'esterno sotto una tettoia sul lato nord)
 - S2 Lavorazioni interne**, che comprendono attività di carteggiatura, due forni di verniciatura e cottura, una zona di sostituzione e cambio gomme, riparazioni meccaniche;



- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe IV "Aree di intensa attivita' umana", con valore limite di immissione diurno pari a 65 dBA e notturno pari a 55 dBA;
- i ricettori individuati sono
R1 ed R3 capannoni industriali posizionati a Nord e Ovest dello stabilimento in classe IV "Aree di intensa attivita' umana"
R2 edificio residenziale, distante 16 metri e posizionato a Sud dello stabilimento in classe III "Aree di tipo misto", con valore limite di immissione diurno pari a 60 dBA e notturno pari a 50 dBA;
- i livelli sonori misurati e/o previsti assicurano il rispetto dei valori limiti di zona e/o differenziali in periodo diurno presso i ricettori considerati.

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena a favore della ditta ELLEZETA SRL con determinazione n. 210 del 16/01/2019 integrata con determinazione n. 252 del 18/01/2019;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di voltura dell'AUA;

RICHIAMATI i pareri / contributi istruttori già acquisiti durante precedente iter autorizzatorio:

- parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Centro Modena, prot. n. 23152 del 09/11/2018;

si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di impatto acustico, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
2. l'esercizio dell'attività e il funzionamento degli impianti devono avvenire esclusivamente in periodo diurno (06:00 -22:00); impianti e attivita' dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
3. in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta deve eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e deve, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
4. qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.